

Considerazioni giuridiche sul collezionismo e la salvaguardia delle opere d'arte

di **Andrea Torricelli**

Collezionare è un'attività culturale ed economica che può essere svolta dai privati e dalle pubbliche amministrazioni e che comporta numerosi e svariati atti (comperè, vendite, destinazioni, donazioni, atti di amministrazione ecc.) e si fonda su situazioni giuridiche diverse (proprietà, possesso a vario titolo).

Questi atti e queste situazioni possono rilevare in vario modo per l'ordinamento giuridico, ma per il solito ciò è indipendente dalle finalità di formazione, conservazione o godimento della collezione.

Anche nel campo del collezionismo pubblico l'attività del collezionare è, salvo generalissime indicazioni di legge, tutta rimessa alla sfera interna dell'amministrazione.

L'ordinamento giuridico conosce il collezionista solo tramite il prodotto della sua attività, anzi a ben vedere conosce solo la collezione, come insieme di beni mobili riuniti in un unico contesto per un unico scopo ed il titolare dei diritti di proprietà o godimento di tale bene.

Della collezione l'ordinamento tiene conto sotto due profili, non interamente coincidenti.

Sul piano del diritto privato la collezione assume rilievo solo in quanto l'insieme dei beni acquistati una sua individualità economicamente apprezzabile (anche se non necessariamente collocabile sul mercato) e solo a tutela di questo valore oggettivo la legge pone alcuni limiti alla dispersione delle universalità di beni, in connessione con situazioni nelle quali vi sono più interessi contrastanti (es.: divisioni). Ma si tratta di limiti non assoluti e soprattutto non vi sono limiti nei confronti del proprietario della collezione, che per il diritto privato può disperderla o mutarla come più gli piace.

Per contro sul piano del diritto pubblico l'aspetto prevalente

è quello della significatività culturale della collezione, che trova un suo valore al di fuori del piano economico e in ordine a criteri variabili dai quali derivano molteplici conseguenze.

Da un lato una maggior rigidità nella tutela dell'insieme dei beni che formano la collezione che, a seconda del criterio di significatività adottato, possono costituire un insieme anche molto rigido e chiuso, ad esempio insuscettibile di incrementi o modificazioni (si pensi ai numerosi casi di abitazioni significative perché espressione del gusto e della vita di un personaggio).

Dall'altro una maggior ampiezza della categoria che non è ristretta all'insieme di beni mobili economicamente rilevante (come è per il diritto privato, cfr. art. 816 cod. civ.), ma tende ad estendersi a quella varietà di complessi di beni, talvolta anche comprensiva di immobili, che oggi si denomina « bene culturale d'insieme », ma che non è certo una novità di questi ultimi tempi, poiché già la legge n. 1089 del 1939 sulla tutela delle opere d'arte evitò di richiamarsi al concetto privatistico della « universalità di beni » e parlò più genericamente di « collezione o serie d'oggetti ».

È implicito in questi caratteri della disciplina vigente che sotto il profilo pubblicistico la collezione assume rilievo solo allorché una qualche autorità discrezionalmente (ossia in base ad una autonoma valutazione dell'interesse pubblico) decide di interessarsene. È implicito anche che sino a che l'oggetto-collezione non si è formato non è possibile tale scelta e dunque che la pubblica amministrazione si interessa solo della conservazione e del godimento delle collezioni, non della loro formazione e del loro incremento.

È poi da osservare che anche per questi aspetti l'interesse pubblico si manifesta prescindendo quasi del tutto dal contesto socio-economico nel quale si colloca la collezione e particolarmente dai problemi economici, culturali e psicologici di gestione della collezione da parte del proprietario.

Così l'intervento del potere pubblico comporta soprattutto l'imposizione di vincoli negativi, che si aprono alla positiva collaborazione solo per ipotesi limitate (come il concordare gli orari delle visite del pubblico) ma per il solito trascurano il ruolo della iniziativa del privato, pur presupponendola.

In quest'ottica è naturale che non ci si preoccupi di sapere se e come il proprietario collezionista potrà fare gli interventi necessari, ad esempio per la conservazione della collezione (in proposito è da ricordare che per le spese di restauro di beni mobili non è

consentita neppure la detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi, che invece è prevista per il restauro degli immobili), salvo riservarsi di intervenire a posteriori quando per valutazione discrezionale dell'amministrazione risulti necessario un intervento che il proprietario non compie.

Le ragioni di questa situazione sono molte e serie.

Vi sono ragioni economiche che frenano interventi troppo estesi della pubblica amministrazione.

Vi sono ragioni organizzative, che per il momento rendono difficile il contatto diretto e operativo tra pubblica amministrazione e privati.

Vi sono ragioni che discendono più direttamente dai principi fondamentali che attengono alle funzioni della pubblica amministrazione e dell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, per cui non è facile immaginare in qual modo si potrebbe garantire la parità tra i privati ove all'intervento pubblico fossero legati dei benefici anziché delle limitazioni.

Sul piano di fatto poi non mancano preoccupazioni di diversa natura, come quella che attraverso l'intervento pubblico si ottenga il beneficio di una valorizzazione economica dei beni privati, obiezione questa che spesso viene avanzata con riferimento all'ipotesi del deposito di opere d'arte nelle collezioni pubbliche, ma che, come si è visto, non è la sola né la principale ragione delle difficoltà.

Non è certo pensabile di poter ricercare e trovare la soluzione a questi problemi solo con riferimento al collezionismo e in questa sede.

Invece va richiamata l'attenzione sull'importanza che riveste anche per il settore che ci interessa il processo in atto di modificazione delle procedure della spesa pubblica, il sempre più frequente ricorso allo strumento delle convenzioni per stabilire rapporti duraturi di collaborazione tra la pubblica amministrazione ed i privati, il connesso nuovo ruolo che si sta faticosamente elaborando per i pubblici funzionari, sempre più spesso chiamati a gestire dei servizi in collaborazione con i terzi e nel nostro campo a svolgere attività di cultura e non solo ad emanare o eseguire atti autoritativi con efficacia solo formale.

In questi ampi seppur lenti flussi dell'evoluzione della pubblica amministrazione si inseriscono anche le esigenze di riforma del nostro settore, per le quali una occasione di sperimentazione e di fattiva costruzione di soluzioni può forse essere trovata a li-

vello regionale, dove già appaiono primi accenni di una nuova tendenza alla collaborazione operativa tra pubblica amministrazione e privati (ad esempio, in Toscana, a proposito del sistema regionale delle biblioteche).

Vi è dunque spazio per inventare soluzioni anche al di là della sola richiesta di esenzioni fiscali.

A questo proposito, poiché qui si tratta anche di problemi di estimo, è appena da ricordare che proprio perché le soluzioni da inventare possono essere diverse, ma tutte avranno delle implicazioni economiche, non si può fermare l'indagine estimativa agli aspetti rilevanti per un solo tipo di soluzione (es.: stima ai fini fiscali o assicurativi), ma si deve portare l'attenzione anche su aspetti quali il rapporto tra l'investimento ed il godimento dei beni, i costi di conservazione e quelli di gestione, i modi di utilizzazione e i relativi benefici che se ne possono ritrarre ecc.

Non si può concludere senza osservare che anche nuove possibili soluzioni, diverse dal sistema attuale basato solo sui vincoli pubblicistici, non possono applicarsi che dopo che il collezionista avrà intrapreso spontaneamente la sua attività, senza la sicurezza dell'intervento pubblico.

Peraltro non va trascurato il fatto che, a prescindere dai modi in cui la pubblica amministrazione interviene, più si estendono le garanzie che l'intervento pubblico può comportare più si restringe la sfera della libertà dei privati e non è da trascurare l'importanza dell'equilibrio tra la soddisfazione dell'una e dell'altra esigenza.